

Allegato "B" al repertorio n. 48936/28398

STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"MOVIMENTO SVILUPPO E PACE ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 - Denominazione e durata

È costituita l'Associazione "MOVIMENTO SVILUPPO E PACE Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "MOVIMENTO SVILUPPO E PACE ETS".

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino, ora via Francesco Lanfranchi n. 10.

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, se la legge lo consente.

L'Associazione può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero con

apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina caso per caso l'autonomia amministrativa ed organizzativa.

ART. 3 - Scopi e attività

L'Associazione è aconfessionale e non è espressione di alcun movimento e/o partito politico ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compatibilmente con le proprie risorse umane e finanziarie, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, tramite la promozione del volontariato internazionale quale strumento per un reale scambio con i popoli e le comunità dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti; la realizzazione, in questi Paesi, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, miglioramento economico e rispetto dei diritti umani; l'invio, per queste attività di cooperazione, di volontari adeguatamente formati e di persone qualificate professionalmente e con forti motivazioni di solidarietà internazionale; l'intervento nei Paesi in via di sviluppo per far fronte alle situazioni di emergenza presso le popolazioni colpite;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata tramite l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità e alla pace, realizzata principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali, ed, in

particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del mondo; la promozione, nei bambini e nei giovani in età scolare, di una educazione alla mondialità e di una sensibilità tesa alla crescita di una società multiculturale e solidale, la realizzazione di percorsi formativi per giovani e adulti;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ovvero:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può svolgere anche ulteriori attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS e individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività nei modi e termini di cui all'art. 17 CTS.

ART. 4 - Associati

Possono essere Associati le persone fisiche maggiorenni che accettino lo Statuto e ne condividano gli scopi. Possono essere Associati anche Enti, Società ed altre Associazioni tramite i loro rappresentanti o delegati che condividano lo spirito della Associazione e/o abbiano svolto o svolgano un'attività di valore equivalente o complementare a quella dell'Associazione.

Il numero degli Associati è illimitato.

ART. 5 - Ammissione, diritti e doveri degli Associati

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio

Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- le proprie generalità;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi nei limiti di legge;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Perdita della qualifica di Associato.

La qualifica di Associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I Soci decaduti, esclusi, dimessi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono avanzare richieste di alcun rimborso dei contributi versati, e non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione né possono utilizzare per loro fini quanto l'Associazione abbia prodotto, anche con la loro collaborazione.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito dell'Associazione sono gratuiti. L'Associazione potrà peraltro, con specifiche e motivate delibere dell'Assemblea, retribuire coloro che, pur avendo cariche elettive, nei limiti di legge svolgeranno a favore dell'Associazione un'attività avente le caratteristiche della prestazione di lavoro. Gli eventuali compensi per gli amministratori o altre persone che rivestono incarichi elettivi non potranno comunque superare il limite previsto dall'art. 8, comma 3, lettera a) del d.lgs. 117/2017.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, investito delle preminenti deliberazioni generali della stessa ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da suo delegato, purchè Associato. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

ART. 9 - Oggetto Delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione degli Associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

g) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per esaminare il bilancio.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Associati. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

ART. 11 - Modalità convocazione Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, inviata agli Associati, all'indirizzo comunicato al Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data della riunione e indicante il luogo, data, ora sia della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea è altresì regolarmente costituita con la presenza di tutti gli Associati nonché di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Validità Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto, in prima convocazione; mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati aventi il diritto di voto. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non dopo un'ora dalla prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Associato, mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

ART. 13 - Deliberazioni

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dagli Associati presenti o rappresentati aventi diritti di voto. Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto o l'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati presenti o rappresentati.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea Generale tra gli Associati. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri sono sempre rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea.

ART. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque riunirsi almeno due volte all'anno, una delle quali per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo, o al bilancio sociale ove obbligatorio, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e per definire l'ammontare della quota associativa.

La convocazione è effettuata a mezzo lettera o posta elettronica contenente l'ordine del giorno inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza può essere fatta almeno un giorno prima.

Il Consiglio è validamente costituito anche senza essere stato convocato se presenti tutti i consiglieri ed il Presidente. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti. Di ogni seduta deve essere redatto verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 16 - Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione di sorta.

In particolare:

- delibera circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motiva il rigetto;
- predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce annualmente l'importo, le modalità di versamento ed i termini della quota associativa.

ART. 17 - Il Presidente

Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Vice

Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Nomina Direttore

Per favorire l'espletamento di tutte le attività gestionali dell'organismo, il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore che opera nell'ambito delle deleghe conferitegli operando in sintonia con gli scopi sociali dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e secondo le linee guida tracciate dal Consiglio Direttivo. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ART. 20 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi ordinari e straordinari, lasciti, erogazioni, sussidi o contributi pubblici o privati nonché da ogni altro bene pervenuto all'Associazione;
- c) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'associazione;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio; laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile.

ART. 23 - Libri Sociali

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo

amministrativo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 24 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 25 - Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

GILLI PIERGIORGIO

VINCENZO FRANCO

SANDRA BELIGNI NOTAIO